

Rassegna Normativa

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Agosto 2014

NORMATIVA

LEGGE 11 AGOSTO 2014 N.114 "Conversione del decreto legge n.90 del 26 giugno 2014 recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (GU n.190 del 18 agosto 2014). **L'Ufficio studi fornirà uno specifico commento.**

TESTO del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.». (GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE N.5 DEL 20 AGOSTO 2014 La circolare stabilisce, tra l'altro, che, a decorrere **dal 1° settembre 2014**, i contingenti complessivi dei **distacchi**, delle **aspettative** e dei **permessi sindacali** già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni, sono **ridotti del 50%** per ciascuna Associazione Sindacale. La decurtazione del 50% non viene applicata qualora l'Associazione Sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.

ANAC DETERMINAZIONE N. 1 DEL 29 LUGLIO 2014 L'Anac affronta alcune problematiche applicative relative all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (GU n.188 del 14 agosto 2014)

MINISTERO DEL LAVORO LETTERA CIRCOLARE PROT. 14876 DEL 28 AGOSTO 2014 Ulteriori indicazioni operative in merito alle sanzioni in tema di orario di lavoro dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014.

MIUR DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 2014 N.612 Bando per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013-2014

MIUR RETTIFICA DECRETO MINISTERIALE N.712 DEL 29 AGOSTO 2014 Rettifica decreto ministeriale n.612 Contratti scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013-2014.

GIURISPRUDENZA

CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISD. DEL LAZIO SENTENZA 5 MAGGIO 2014 N.70 La pronuncia condanna i componenti del Nucleo di valutazione che hanno svolto con superficialità i compiti assegnati dal legislatore. Il caso preso in esame riguarda l'erogazione di una indennità di risultato, per la quale l'organo valutatore avrebbe dovuto certificare il raggiungimento degli obiettivi previsti, a cadenze ben prestabilite. In effetti, nel caso in esame, non erano stati presentati documenti di rendicontazione dell'operato da parte del dirigente e, nonostante ciò, il nucleo di valutazione ha certificato il raggiungimento dei risultati. Secondo la Corte dei conti, invece, l'organismo avrebbe dovuto svolgere un'accurata istruttoria, prima di giungere alla formulazione di una proposta valutativa così positiva, che ha permesso al dirigente di lucrare un'indennità di risultato, a fronte dello svolgimento di un'attività i cui esiti positivi non è dato sapere quali siano stati.

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 30 LUGLIO 2014 N.16 Secondo l'adunanza plenaria possono enuclearsi tre principi: 1) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; 2) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; 3) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

TAR LOMBARDIA MILANO SEZ.IV ORDINANZA N.1044 DEL 30/7/2014 L'art. 40, comma 1 lett.b), del DL n.90/2014, deve essere disapplicato per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di subordinare necessariamente l'efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 2007, n.66, che impongono agli stati membri l'adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA 23 GIUGNO 2014 N.3130 Con questa sentenza, la Sezione Quinta conferma le valutazioni incidentali della Corte europea ed esclude che nell'incarico conferito dal Comune all'Ateneo emergano i tratti della fattispecie di esonero dalla previa gara enunciati dalla Corte con riferimento alla "... cooperazione tra enti pubblici *"finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi"* (§ 35-40 della ordinanza Corte di Giustizia)"

A giudizio del Collegio, invero, non sussiste nel contratto esaminato (nella fattispecie riguardante un incarico di studio e consulenza nella redazione Piano di governo del territorio (P. G. T.), conferito da un Comune ad una Università previa selezione riservata ai soli Istituti Universitari) una comunanza dell'elemento teleologico tra gli enti pubblici stipulanti che sola può giustificare l'esonero dalla previa gara pubblica.

Tutto ciò, a giudizio del Collegio, consente anche di escludere la possibilità che il contratto affidato ad un Ateneo sia riconducibile allo schema (esonerativo) degli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., dal momento che quest'ultima figura s'incentra pur sempre sul carattere *"comune"* delle attività il cui svolgimento viene con essa disciplinato, carattere che, nella specie, il Collegio non ritiene ravvisabile.

CONSIGLIO DI STATO SEZ.V SENTENZA 27 AGOSTO 2014 N.4361 L'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione. Pertanto, a fronte di una data scoperta di organico è ben possibile che l'ente lasci vacanti alcuni posti, per impedimenti finanziari o normativi, nel perseguimento di obiettivi programmatici di riduzione delle dotazioni organiche e dei costi per il personale. L'ordinamento esprime un deciso favore per lo scorrimento della graduatoria, quale modalità di reclutamento rispetto al quale la mobilità è recessiva. La finalità della complessiva disciplina in materia, infatti, è quella, necessitata dalla congiuntura economica e di finanza pubblica, di contenere la spesa per strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche. Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all'espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo da questa. Lo scorrimento delle graduatorie risiede nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità. Per le amministrazioni, la copertura delle vacanze venutesi a creare nell'organico, tanto mediante attingimento a graduatorie di concorsi già espletati, quanto attraverso procedure di mobilità, non costituisce un obbligo, ma un'esigenza connessa al buon andamento degli uffici e dei servizi, in relazione alla quale le stesse sono titolari di ampi poteri di apprezzamento discrezionale, i quali devono essere ponderati con i vincoli normativi e di finanza pubblica posti dalla normativa primaria e dalla programmazione interna. Il quale potere discrezionale può estrinsecarsi attraverso il reclutamento di personale mediante graduatorie concorsuali relative ad uno specifico profilo professionale per coprire posizioni funzionali relativi ad altri profili, nell'ambito di un giudizio di compatibilità tra i relativi requisiti culturali ed attitudinali che l'amministrazione è certamente deputata a svolgere. Si ricordi che Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178 ha precisato che tra l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell'idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige di una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse. Ciò non toglie che l'amministrazione, adeguatamente motivando, possa comunque farvi ricorso, piuttosto che scorrere la graduatoria.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III SENTENZA 29 AGOSTO 2014 N.4438 La sentenza si sofferma sui limiti di applicazione dell'istituto dello scorrimento della graduatoria (come disciplinato dall'art. 91, co. 4, D. Ls. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., norma ritenuta applicabile anche alle ASL) e sulla portata della recente disciplina che ha espresso ulteriore *favor* per il ricorso a tale istituto (D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125).

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)